



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ROSA (omissis) DI VIRGILIO	Presidente
MARIO BERTUZZI	Consigliere
ROSSANA GIANNACCARI	Consigliere-Rel.
GIUSEPPE FORTUNATO	Consigliere
CHIARA BESSO MARCHEIS	Consigliere

ha pronunciato la seguente

Oggetto:

CONTRATTO D'OPERA Ud.14/02/2023 CC
--

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5192/2022 R.G. proposto da:

(omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis)
(omissis) (omissis) **ettivamente domiciliati in** (omissis)

che li rappresenta e difende

-ricorrente-

contro

(omissis) (omissis) **ettivamente domiciliata in** (omissis)

rappresenta e difende

-controricorrente e ricorrente incidentale-

avverso ORDINANZA di TRIBUNALE SALERNO n. 5192/2021
depositata il 20/12/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023 dal
Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.





dell'ordinanza per violazione dell'art.132, comma 2, n.4 c.p.c. per motivazione apparente e contraddittoria, per avere il Tribunale, dopo aver accertato lo svolgimento effettivo dell'attività difensiva da parte della ricorrente che aveva partecipato a tre udienze, omesso di liquidare il compenso per l'attività svolta.

Il motivo è fondato.

In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione, previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c..

Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile; in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cassazione civile sez. VI, 25/09/2018, n.22598; Cass. Sez. 07/04/2014 n.8053).

Poichè la sentenza, sotto il profilo della motivazione, si sostanzia nella giustificazione delle conclusioni, oggetto del controllo in sede di legittimità è la plausibilità del percorso che lega la verosimiglianza delle premesse alla probabilità delle conseguenze. L'implausibilità delle conclusioni può risolversi tanto nell'apparenza della motivazione, quanto nell'omesso esame di un fatto che interrompa



l'argomentazione e spezza il nesso tra verosimiglianza delle premesse e probabilità delle conseguenze e assume, quindi, nel sillogismo, carattere di decisività (Cass. Sez. Unite 07/04/2014 n. 8053).

Nel caso di specie, il Tribunale, pur avendo accertato che l'Avv. (omissis) aveva svolto attività difensiva in favore dei controricorrenti, partecipando a tre udienze (pag. 4 dell'ordinanza impugnata) ha ommesso di liquidare il compenso per tale attività.

Si tratta di affermazioni inconciliabili in quanto, per un verso si riconosce che l'attività difensiva è stata esercitata e, per altro verso, si nega il compenso.

A nulla rileva che si sia trattato di "presenza formale" in udienza, in cui l'Avv. (omissis) si era limitata a riportarsi agli atti difensivi in quanto si tratta, in ogni caso, di attività svolta dal difensore che deve essere retribuita.

La natura dell'attività prestata, le questioni giuridiche affrontate in udienza ed il pregio dell'attività svolta incidono sul *quantum* del compenso del difensore.

Il ricorso incidentale deve, pertanto, essere accolto; l'ordinanza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Salerno in diversa composizione.

Va dichiarato assorbito il ricorso principale con il quale si deduce l'erronea regolamentazione delle spese di lite.

P. Q. M.

accoglie il ricorso incidentale, dichiara assorbito il ricorso principale, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Salerno in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 14 febbraio 2023.



Numero registro generale 5192/2022

Numero sezionale 688/2023

Numero di raccolta generale 16748/2023

Data pubblicazione 13/06/2023

Il Presidente

Rosa Maria Di Virgilio

